

SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MARAN)

Roma, 30 marzo 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM(2016) 67)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che l'Unione europea si è impegnata, sin dal 2011, a seguito dei cambiamenti politici intervenuti in Tunisia, ad aiutare il Paese nel processo delle riforme economiche e politiche che hanno portato alle prime elezioni libere e democratiche nel 2011 e, nel gennaio 2014, ad adottare la nuova costituzione;

ricordato inoltre che nell'agosto del 2013 la Tunisia ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare, rispetto al programma di sostegno del Fondo monetario internazionale, della misura di 300 milioni di euro, erogato a partire dal maggio 2015;

considerato che nel 2015, l'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira importanti attività economiche come il turismo e i trasporti, anche con l'intento di ostacolare il consolidamento della transizione politica. Gli attentati hanno avuto ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell'instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, questi eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici, portando a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero;

rilevato che, in tale contesto, nell'agosto 2015 la Tunisia ha chiesto all'Unione la concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria, al fine di coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni e di sostenere l'attuazione di un programma politico con misure di risanamento e di riforma strutturale vigorose e immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti;

considerato, quindi, che la proposta prevede la concessione di una seconda assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, per un importo di 500 milioni di euro, sotto forma di prestiti a medio termine, finanziati mediante l'assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea, con la medesima data di valuta, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari, che sarà erogata in tre rate, al fine di coprire parte del fabbisogno residuo di finanziamento esterno, stimato a circa 2,9 miliardi di dollari per il periodo 2016-17;

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della proposta, la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dal Servizio europeo per l'azione esterna. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, sarà stipulato un protocollo d'intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, in cui si tenga conto anche dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, l'accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Tunisia dovrà verificare a che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 212 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza speciale in campo finanziario, nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Tunisia non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, per via dei vincoli di bilancio nazionali e della necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'assistenza. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per ridurre la vulnerabilità a breve termine dell'economia della Tunisia, con riguardo alla bilancia dei pagamenti e alle finanze pubbliche.

Alessandro Maran